

		
UNIONE EUROPEA	REGIONE CALABRIA	REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE CALABRIA

ASSESSORATO

“ATTIVITA’ PRODUTTIVE”

**SCHEDA
RISTRUTTURAZIONE FINANZIARIA**

**TIPOLOGIA DEL PROCEDIMENTO:
SPORTELLO VALUTATIVO**

BANDO PUBBLICO

PARTE I

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Legge 27.10.1994, n. 598, art. 11;
- Legge 949/52, 240/81 e 1068/64;
- Legge 8.8.1995, n. 341, art. 3;
- Decreto del Ministro del Tesoro del 11.7.95;
- Decreto del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 30.4.98;
- Decreto Legislativo 31.03.1998, n. 123;
- Legge Regionale n. 40 del 12 dicembre 2008;
- Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15.12.2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore (*de minimis*), pubblicato sulla G.U.U.E. L 379 del 28.12.2006;
- gli Orientamenti in materia di aiuti di stato a finalità regionale 2007-2013 (2006/C 54/08) della Commissione Europea, pubblicati sulla GUCE C 54/13 del 4.03.2006.
- Regolamento (CE) N. 1857/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001 pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 358 del 16 dicembre 2006.
- “de minimis” nel rispetto del Regolamento (CE) N. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore “de minimis” pubblicato nella G.U.C.E. serie L n. 379 del 28 dicembre 2006 o da altro regime comunque autorizzato in conformità alla comunicazione della Commissione Europea del 22 gennaio 2009 e successiva modifica – Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica.
- comunicazione (2009/C 83/01) da parte della Commissione, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), recepita con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3.06.2009.

PARTE II DEFINIZIONI

Nelle presenti disposizioni l'espressione:

1. “ *SOGGETTO GESTORE*” indica il soggetto attuatore dell'intervento convenzionato con la Regione Calabria; che provvede a disciplinare con apposita circolare i propri rapporti con i soggetti richiedenti;
2. “*PMI*”, indica le micro, piccole e medie imprese costituite anche in forma cooperativa, ivi incluse le imprese artigiane, in possesso, alla data di presentazione della richiesta di ammissione, dei rispettivi parametri dimensionali calcolati secondo quanto previsto dal decreto del Ministero delle Attività Produttive del 18 aprile 2005, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 238 del 12 ottobre 2005;
3. “*Banche*”, indica le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 1.9.93, n. 385;
4. “*Confidi*”, indica i soggetti di cui all'articolo 13 del decreto legge 30.9.2003, n. 269, convertito nella legge 24.11.2003, n. 326;
5. “*Tasso di riferimento*” indica il tasso, indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, da applicare per le operazioni di attualizzazione/rivalutazione di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al Soggetto Gestore;
6. “*Tasso di contribuzione*” indica la quota parte del *tasso di riferimento* a carico della Regione Calabria;
7. “*Comitato*”, indica l'organo deliberante;
8. “*Impresa in difficoltà*” indica una PMI che soddisfa le seguenti condizioni:
 - a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure
 - c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza.

Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla precedente lettera c);

9. “*Domanda di agevolazione*” indica la domanda presentata dalle PMI alla banca;
10. “*Richiesta di intervento*” indica la richiesta presentata al Soggetto gestore;
11. “*Finanziamenti ammissibili*”, i finanziamenti con data di avvio successiva alla data di pubblicazione sul BURC del Decreto dirigenziale di attuazione dello strumento;
12. “*Data di avvio dell'operazione*”, indica la data di pubblicazione sul BURC del Decreto

Dirigenziale di attuazione dello strumento.

PARTE II

RICHIEDENTI, BENEFICIARI, ATTIVITA' ESCLUSE, INIZIATIVE ED OPERAZIONI AMMISSIBILI

1 SOGGETTI RICHIEDENTI

- 1.1 Possono presentare la richiesta di intervento le Banche concedenti finanziamenti destinati ad operazioni di consolidamento a medio termine di "passività a breve a titolo oneroso" intese come debiti verso banche entro l'esercizio (art. 2424 cod. civ., Passivo D) 4) e rinegoziazione a lungo termine di finanziamenti a medio termine, inteso come debiti verso banche, previa delibera bancaria di finanziamento.
- 1.2 I soggetti richiedenti sono tenuti a stipulare apposita convenzione con il gestore.

2 SOGGETTI BENEFICIARI

- 2.1 Possono beneficiare degli aiuti le micro, piccole e medie imprese industriali, commerciali e di servizi, costituite anche in forma cooperativa, ivi incluse le imprese artigiane (in possesso dei parametri dimensionali definiti dall'allegato I del Regolamento CE n. 800/2008),.
- 2.2 I soggetti beneficiari devono avere la sede legale o un'unità operativa iscritta al R.E.A. situata nel territorio della Regione Calabria alla data di presentazione della Richiesta di intervento

3 ATTIVITÀ AMMESSE ALL'INTERVENTO

- 3.1 I soggetti beneficiari possono esercitare qualsiasi attività economica ad eccezione di quelle nel seguito elencate (classificazione ATECO 2002):
- agricoltura (01);
 - pesca (05.01);
 - piscicoltura e acquacoltura (05.02);
 - industria carboniera (10.1¹, 10.2², 10.3³).
 - Settore H.

La presente normativa non si applica:

- alle attività connesse all'esportazione, vale a dire gli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività d'esportazione;
- agli aiuti condizionati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto a quelli importati;

agli aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada da parte di imprese che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi

¹ Estrazione ed agglomerazione di carbon fossile

² Estrazione ed agglomerazione di lignite

³ Estrazione ed agglomerazione di torba

Sono escluse dalle agevolazioni le imprese in difficoltà o in stato di liquidazione volontaria.

Sono escluse dalla concessione delle agevolazioni le imprese destinatarie di ordini di recupero pendenti a seguito di precedenti decisioni della Commissione Europea che dichiarano un aiuto illegale o incompatibile con il mercato comune. Sono inoltre escluse, dal pagamento del contributo, le imprese per le quali detti ordini di recupero intervengano dopo la concessione delle agevolazioni

4 OPERAZIONI AGEVOLABILI

4.1 Finanziamenti concessi da Banche alle PMI destinati a:

1. consolidamento, a medio termine, di “passività a breve a titolo oneroso” intese come debiti verso banche entro l’esercizio (art. 2424 cod. civ., Passivo D) 4). Tali finanziamenti dovranno avere una durata massima di 60 mesi comprensivi un periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi e dovranno essere erogati alle imprese in un’unica soluzione.
2. rinegoziazione con riscadenzamento, delle “*passività a medio a titolo oneroso*” (massimo anni 7) verso banche. Sono escluse le rinegoziazioni di finanziamenti a medio termine già oggetto di altre agevolazioni di qualsiasi natura. Indipendentemente dalla durata effettiva delle operazioni di riscadenzamento, il contributo in c/interessi sarà riconosciuto in relazione ad una durata di 60 mesi, comprensivi un periodo di preammortamento non superiore a 12 mesi.

4.2 Determinazione dell’importo del finanziamento:

1. Nel caso di passività a breve l’importo del finanziamento concesso dalla Banca è determinato quale minor valore tra:
 - l’ammontare delle “*passività a breve a titolo oneroso*” in essere, all’ultimo giorno solare del mese precedente alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca e l’ammontare delle “*passività a breve a titolo oneroso*” riscontrate al 30 giugno 2010.
2. Nel caso di rinegoziazione con riscadenzamento, a lungo termine, dei debiti verso banche, l’importo del finanziamento è determinato come l’ammontare delle “*passività a medio a titolo oneroso*” in essere all’ultimo giorno solare del mese precedente alla data di presentazione della domanda di finanziamento alla Banca;

In entrambi i casi l’ammontare delle passività a titolo oneroso vengono riscontrate dalle certificazioni bancarie.

- 4.3 Qualora a seguito del consolidamento delle passività a breve a titolo oneroso l'indice di copertura delle immobilizzazioni⁴ (desunto dall'ultimo bilancio approvato o, in mancanza, dalle scritture contabili aggiornate all'ultimo giorno solare del mese precedente la data di presentazione della domanda) risultasse inferiore a 0,6, l'impresa dovrà deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale di importo sufficiente a raggiungere il suddetto valore, entro la data di presentazione della richiesta di erogazione delle risorse. Il nuovo capitale sociale dovrà essere mantenuto per un periodo non inferiore a quello di rimborso del finanziamento.
- 4.4 Le domande di ammissione dovranno essere corredate da un piano di ristrutturazione finanziaria redatto e sottoscritto da un professionista iscritto all'ordine dei dottori commercialisti, sulla base della modulistica definita dal Soggetto gestore.
- 4.5 la dotazione finanziaria prevista in Euro 8.000.000,00 (ottomilioni/00) è così suddivisa:
- Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per le Piccole e Medie Imprese;
- Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) per le imprese Micro ed artigiane.
- 4.6 Le prescrizioni di cui ai punti 4.3 e 4.4 non si applicano agli interventi richiesti da parte di Imprese Micro ed artigiane.

5 INTERVENTO CONTRIBUTIVO

- 5.1 Sul finanziamento è riconosciuto un **contributo agli interessi** - di importo pari al 100% del tasso di riferimento, vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al soggetto gestore;
- 5.1 bis Nel caso di finanziamenti garantiti, fino all'80%, mediante ricorso alla garanzia dei Confidi regionali, è riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo "*de minimis*", a copertura degli oneri sostenuti per l'accesso alla garanzia medesima; il contributo è pari all'80% (nel limite massimo pari ad Euro 5.000,00) una tantum del costo sostenuto.
- 5.1 ter E' riconosciuto un contributo aggiuntivo, a titolo "*de minimis*" di un ulteriore 0,5% (nel limite massimo pari ad Euro 3.000,00) quale una tantum da calcolare sul totale del finanziamento concesso, inerenti le spese sostenute dall'impresa per la redazione e l'asseveramento del piano di ristrutturazione finanziaria .
- 5.2 I contributi sopra riportati sono concessi:
1. per i contributi deliberati fino alla data del 31 dicembre 2010, a valere nei limiti imposti dalla normativa di cui alla Comunicazione (2009/C 83/01) da parte della

⁴ E' dato da rapporto tra capitali permanenti (intesi quale somma di patrimonio netto, fondi per rischi ed oneri, trattamento di fine rapporto e debiti esigibili oltre l'esercizio di riferimento) e attività immobilizzate (intese quale somma di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, immobilizzazioni e crediti esigibili oltre l'esercizio successivo a quello di riferimento) (cfr. Circolare n. 900315 del 14.7.2000, esplicativa del DM Industria, Commercio e Artigianato n. 527 del 20.10.1995, modificato ed integrato dai DD.MM. n. 319 del 31.7.1997 e n. 133 del 9.3.2000 sulle modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del paese).

Commissione, Quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica (2009/C 83/01), recepita con Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3.06.2009;

2. per i contributi deliberati a decorrere dalla data del 1 gennaio 2011, salvo proroghe della Comunicazione (2009/C 83/01) di cui al punto 1, a valere nei limiti imposti dalla normativa di cui Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15/12/2006 (*"de minimis"*);
- 5.3 Ai fini del calcolo del contributo sono accolte le operazioni riferite ad una stessa impresa fino alla concorrenza del limite di complessivi Euro 1.500.000,00 di finanziamento per le PMI industriali e del limite di complessivi Euro 300.000,00 di finanziamento per le imprese micro ed artigiane.
- In nessun caso il contributo complessivo potrà superare il limite imposto dalla normativa.
- 5.4 Il contributo agli interessi decorre dalla data di ricezione della richiesta d'intervento completa dei dati richiesti, ovvero dalla data di erogazione del finanziamento se successiva.
- 5.5 Ai fini del calcolo del contributo viene sviluppato un piano di ammortamento standard secondo le modalità appresso descritte. Il contributo è calcolato applicando il tasso di contribuzione effettivo semestrale posticipato al debito residuo, in corrispondenza di ciascuna scadenza di tale piano, con modalità 360/360. Il piano di ammortamento standard è sviluppato con le seguenti modalità:
- il capitale dilazionato è pari al finanziamento ammesso all'agevolazione, o al minore importo effettivamente erogato dal soggetto richiedente;
 - la modalità di rimborso è in quote costanti di capitale;
 - il piano decorre dalla data di decorrenza del contributo;
 - la durata va dalla decorrenza alla data finale del contratto di finanziamento eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere il giorno 5 del mese;
 - da tale data finale vengono fissate a ritroso scadenze semestrali fino alla data di decorrenza;
 - la durata del preammortamento standard viene calcolata a partire dalla decorrenza, fino alla scadenza dell'ultima rata di preammortamento del finanziamento stesso, eventualmente arrotondata per eccesso fino ad includere l'intero semestre nel quale essa cade; se il primo periodo di interessi non è un semestre intero, lo si intenderà di preammortamento.

I limiti di durata previsti si intendono riferiti al contratto di finanziamento.

- 5.6 Il *tasso di riferimento* applicato all'operazione è quello vigente alla data di arrivo della richiesta di intervento al *Soggetto Gestore*.
- 5.7 Il tasso di contribuzione è pari al 100% del *tasso di riferimento*
- 5.8 Il contributo è erogato all'impresa beneficiaria in unica soluzione in via anticipata, previa attualizzazione, per il tramite della Banca che ha erogato il finanziamento.
- 5.9 Il contributo per l'accesso alla garanzia è erogato all'impresa beneficiaria per il tramite della Banca, in unica soluzione, con valuta corrente.
- 5.10 Le operazioni di attualizzazione avvengono utilizzando il *tasso di riferimento* in vigore il giorno di ricezione della richiesta di intervento da parte del Soggetto Gestore.
- 5.11 Il contributo è erogato nella forma del contributo in conto interessi.

6 PROCEDIMENTO

- 6.1 Il presente strumento è attuato con una procedura a sportello con apertura che verrà determinata dal Decreto Dirigenziale di attuazione dello strumento.
- 6.2 Le relative domande presentate dalle imprese beneficiarie alle Banche dovranno pervenire alle stesse in forma cartacea. Le Banche si impegnano a mantenere un protocollo progressivo cronologico delle domande pervenute ed un successivo protocollo progressivo cronologico delle delibere di finanziamento.

Nella Domanda inviata al Gestore, le Banche dovranno citare entrambi i numeri di protocollo.
- 6.3 Le richieste di intervento devono essere presentate dalle Banche al Soggetto Gestore esclusivamente utilizzando la procedura informatica di invio telematico disponibile all'indirizzo www.fincalabra.it nei giorni di apertura dello sportello informatico, con l'indicazione del numero di protocollo della ricezione della domanda inoltrata dall'impresa, il numero di protocollo egli estremi della delibera di finanziamento.
- 6.4 La sospensione della ricezione delle richieste di intervento per la concessione di agevolazioni di cui al Bando "*Ristrutturazione Finanziaria*" avverrà nel giorno in cui sia accertato l'esaurimento delle disponibilità finanziarie previste dal Decreto Dirigenziale di attuazione.
- 6.5 Al verificarsi dell'esaurimento fondi, Fincalabra S.p.A. pubblicherà sul proprio sito un avviso di chiusura a decorrere dal quale la procedura di invio telematico sarà inibita.
- 6.6 Le domande presentate nel giorno in cui sia stato accertato l'esaurimento dei fondi, andranno a riparto.
- 6.7 In ogni caso, le domande presentate oltre le h. 24.00 del giorno in cui sia accertato l'esaurimento delle risorse disponibili saranno considerate improcedibili.
- 6.8 La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste di contributo è quella della ricezione della medesima da parte del gestore. La documentazione che perviene dopo le ore 24.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo. I termini di scadenza che cadono in un

giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

- 6.9 La richiesta di ammissione, dopo l'invio telematico, deve essere stampata e sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa e dalla Banca.
- 6.10 Con riferimento alle richieste telematiche pervenute, il gestore assegna un numero di posizione progressivo e comunica ai soggetti richiedenti, in forma scritta, entro 10 giorni lavorativi bancari dalla ricezione delle richieste, il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente, ovvero comunica l'improcedibilità.
- 6.11 Le richieste di intervento, complete delle informazioni antimafia, se necessarie, sono deliberate nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione o di completamento, entro il termine massimo di 2 mesi dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa.
- 6.12 Qualora il gestore nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del gestore decorre dalla data in cui pervengono la documentazione, le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o chiarimenti richiesti. Tale richiesta deve essere effettuata dalle banche in forma scritta.
- 6.13 Le richieste decadono d'ufficio qualora le rettifiche o integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al gestore oltre il termine di 1 mese dalla data della richiesta del gestore stesso.
- 6.14 Il gestore comunica in forma scritta ai soggetti richiedenti ed ai soggetti beneficiari l'ammissione all'intervento, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta entro il termine di 15 giorni lavorativi bancari dalla data della delibera del Comitato.
- 6.15 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al gestore dalla Banca finanziatrice.
- 6.16 Le richieste di erogazione devono essere inoltrate al gestore sul modulo predisposto, o su versione conforme ad esso, sottoscritte dalle Banche, compilate in ogni loro parte e complete della documentazione in esso indicata. Esse devono essere presentate una sola volta per operazione dopo l'erogazione del finanziamento.
- 6.17 La richiesta di erogazione deve pervenire a Fincalabra S.p.A. entro il termine di 12 mesi dalla data della delibera di concessione dell'agevolazione, ovvero dalla data di notifica dello scioglimento della riserva di copertura finanziaria, salvo proroga del termine di utilizzo. In caso contrario, l'agevolazione concessa decade d'ufficio.
- 6.18 Il gestore, nel corso della verifica sulla rendicontazione, può richiedere il completamento della documentazione prevista, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'erogazione del contributo. L'agevolazione concessa decade d'ufficio qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta di erogazione, le rettifiche o

integrazioni ovvero i dati o i chiarimenti pervengano al gestore oltre il termine di 1 mese dalla data della richiesta del gestore stesso.

7 VARIAZIONI

- 7.1 Il soggetto richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Gestore ogni variazione che comporti modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa beneficiaria, assoggettamento delle medesime a procedure di tipo concorsuale, procedimenti penali nei confronti dei titolari, soci nel caso di società di persone ovvero amministratori, nonché di ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento dell'impresa beneficiaria.

8 REVOCA DEL CONTRIBUTO

- 8.1 Il contributo è parzialmente revocato nei casi di:

- a) estinzione anticipata del finanziamento;
- b) inadempimento dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- c) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria nei 5 anni successivi alla data di concessione dell'intervento;
- d) chiusura/cessazione di tutte le unità locali/sedi dell'impresa beneficiaria situate sul territorio regionale nei 5 anni successivi alla data di concessione dell'intervento;
- e) assoggettamento dell'impresa beneficiaria a fallimento o a liquidazione coatta amministrativa nei 5 anni successivi alla data di concessione dell'intervento.

- 8.2 Il contributo è totalmente revocato nei casi di:

- a. mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge e riportati nella presente scheda;
- b. perdita dei requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione da parte dell'impresa beneficiaria;
- c. mancato rispetto delle limitazioni previste dal presente regolamento;
- d. contributi concessi sulla base di notizie, dichiarazioni, documenti e/o dati falsi, inesatti o reticenti;
- e. inadempimento dell'obbligo, di cui art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, di applicare nei confronti dei lavoratori condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro delle categorie e delle zone, salvo specifici casi previsti leggi dalla normativa vigente, e di applicare la normativa per la salvaguardia della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- f. mancata conservazione od esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante l'operazione agevolata per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento; impedimento o impossibilità, da parte dei

soggetti autorizzati al controllo, ad effettuare visite ispettive in loco presso l'impresa beneficiaria per atti e fatti imputabili alla stessa;

- g. Assoggettamento dell'impresa a provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al d.lgs. 231/01;
- h. Sopravvenute segnalazioni, anche da parte di specifiche autorità competenti, in merito alla sussistenza a carico dell'impresa di condanne penali ovvero di misure di prevenzione o di sicurezza per reati rilevanti ai fini della fruizione del contributo pubblico

- 8.3 I contributi agli interessi da restituire sono calcolati: in caso di revoca parziale, dalla data in cui si verificano gli eventi sino alla scadenza dell'operazione. In caso di revoca totale, dalla data di erogazione sino alla scadenza dell'operazione.

I contributi revocati parzialmente o totalmente sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (già TUR) vigente alla data della loro erogazione – maggiorato di 5 punti - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito al Soggetto Gestore.

9. PROCEDIMENTO DI REVOCA

- 9.1 Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca totale del contributo il gestore - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/90 nonché della l. r. n. 8/91 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.
- 9.2 Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca, gli interessati possono presentare al gestore scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.
- 9.3 Gli uffici del gestore esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.
- 9.4 Entro novanta giorni dalla predetta comunicazione, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

- 9.5 Qualora, invece, il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito, gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.
- 9.6 Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, il gestore provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto legislativo n. 123/1998.
- 9.7. Il gestore accerta d'ufficio i casi di revoca parziale, comunica al Dipartimento "Attività Produttive" che provvederà al recupero dei contributi non dovuti. L'avviso di cui agli artt. 7 e 8 della legge 241/90 viene comunicato contestualmente all'invito di pagamento assegnando al destinatario un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per effettuare il pagamento di quanto dovuto ovvero per presentare eventuali controdeduzioni.

Alla scadenza sopra indicata e in mancanza del pagamento o di idonee controdeduzioni, il Dipartimento procede all'iscrizione a ruolo delle somme per contributi non spettanti e delle eventuali somme dovute a titolo di sanzione e per le spese postali.

10 ISPEZIONI E CONTROLLI

- 10.1 Il gestore su indicazione della Regione Calabria, effettuerà controlli documentali a campione presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.
- 10.2 I soggetti richiedenti e i soggetti beneficiari sono tenuti a conservare a disposizione del gestore ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni per un periodo di anni 10 dalla data di concessione dell'intervento.
- 10.3 Il termine per la conclusione del procedimento di verifica è fissato in 180 giorni dalla data di avvio dell'attività ispettiva.
- 10.4 Il gestore ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio trasmette all'Amministrazione Regionale competente copia della documentazione acquisita in ordine alle operazioni oggetto di controllo.
